

*Convenuto:* The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.

*Interveniente:* The Melton Mowbray Pork Pie Association

### Questioni pregiudiziali

Qualora il disciplinare in una domanda di registrazione di un'indicazione geografica protetta (IGP) relativa a «Melton Mowbray Pork Pies», effettuata in base al regolamento del Consiglio 2081/92/CEE relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (in prosieguo: il «regolamento»), delimiti l'area geografica rilevante come:

la città di Melton Mowbray e i suoi dintorni collegati nel modo seguente:

- a nord, dalla A52 a partire dalla M1 e dalla A1, compresa la città di Nottingham;
  - a est, dalla A1, a partire dalla A52 fino alla A45, comprese le città di Grantham e Stamford;
  - a ovest, dalla M1, a partire dalla A52 fino alla A45; e
  - a sud, a partire dalla A45 fino alla M1 e fino alla A1, compresa la città di Northampton
- 1) se i requisiti di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento possano essere soddisfatti laddove la IGP proposta si applicasse a prodotti fabbricati e/o trasformati e/o elaborati in luoghi diversi da quelli il cui nome compare nella IGP;
  - 2) in tal caso, quali criteri debbano essere applicati nel delimitare l'area geografica individuata di cui agli artt. 2, n. 2, lett. ), e 4, n. 2, lett. c), del regolamento

**Ricorso proposto il 31 marzo 2006 da T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve Ticaret AS**

**(Causa C-171/06 P)**

(2006/C 121/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S. (rappresentanti: avv.ti M. Francetti e F. Jacobacci)

*Altre parti nel procedimento:* Devinlec Développement Innovation Leclerc SA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- revocare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 12 gennaio 2006 nella causa T-147/03 in quanto viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>;
- accogliere le conclusioni presentate dalla T.I.M.E durante il primo grado di giudizio con la sua lettera in data 28 ottobre 2003.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere annullata in quanto quest'ultimo ha violato ed erroneamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94:

- omettendo di prendere in considerazione la forza distintiva del marchio anteriore («QUANTIEME»), un elemento essenziale di cui si deve tener conto nel valutare il rischio di confusione;
- concludendo che, nonostante il divario concettuale tra i due marchi, permane un rischio di confusione in ragione delle loro somiglianze sul piano fonetico e visivo.

<sup>(1)</sup> GU L 11, 14.01.1994, pagg. 1-36